

Oggetto: *invito a partecipare al confronto concorrenziale mediante gara telematica per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di “progetto di redistribuzione funzionale e riqualificazione architettonica degli spazi al pianoterra BIC - Trentino Sviluppo – Viale Dante n. 300 Pergine Valsugana – TN C.C. Vigalzano, P:ED. 566, P.M. 20, SUB 20”.*

Gara n. 81428

Codice CIG n. 7912688CB1

Codice CUP n. C39G18000080003

PREMESSO:

- a) che Trentino Sviluppo S.p.A. si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento, di seguito chiamato Sistema;
- b) che la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp> (Accedi ai servizi e - Procurement);
- c) che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio dell'offerta a prezzi unitari;
- d) che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione 1 dell'allegato “Guida Operativa”;

con la presente

SI INVITA

ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), codesta rispettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nella sezione “Dati principali dell'appalto”.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Elaborati progettuali;
- Elenco prezzi;
- Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta;
- Guida operativa – Risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affido di lavori.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione caricati a sistema all'interno dei “Dati Generali” nella sezione “Informazioni Acquirente”, nella cartella compressa denominata “Documentazione da caricare a sistema”. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle “comprese”.

Quindi, nella sezione “Dati di Testata – Documenti” si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali – Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc...). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Committente dei lavori è la società TRENTINO SVILUPPO S.p.A., - con sede legale in Rovereto (Trento) Via Fortunato Zeni, 8 38068, telefono 0464/443111, telefax 0464/443112, e-mail: acquisti@pec.trentinosviluppo.it (nel seguito anche “Amministrazione”).

1. Descrizione dell'opera:

Lavori di redistribuzione funzionale e riqualificazione architettonica degli spazi al piano terra del corpo H c/o il BIC di Pergine - Viale Dante n.300 Pergine Valsugana (TN) - C.C. Vigalzano, P.ED. 566, P.M. 20, SUB. 20.

2. Luogo di esecuzione dei lavori:

Pergine Valsugana (TN).

3. Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:

Si rimanda alla descrizione tecnica di cui agli elaborati del progetto esecutivo scaricabili dal sistema SAP SRM.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'arch. Elena Crosina e dall'ing. Lorenzo Demattè.

Il p.i. Ivan Brusco, ha svolto la mansione di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP).

Il Direttore Lavori è individuato nella persona di ing. Michele Pellegrini dell'Area Immobili Aree Industriali e Gestione Cantieri di TRENTINO SVILUPPO S.p.A., mentre il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è individuato nella persona del p.i. Ivan Brusco.

4. Termine di esecuzione dei lavori:

146 (centoquarantasei) giorni naturali consecutivi.

5. I lavori sono finanziati nel seguente modo:

Fondi propri della stazione appaltante.

6. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all'articolo 16, 17 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Importo complessivo di appalto: EURO 416.883,94.- di cui:

a) EURO 412.167,68.- per lavorazioni soggette a ribasso.

b) EURO 4.716,26.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

8. Classificazione dei lavori:

CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per EURO 219.087,07.- di cui:

- a) EURO 216.793,15.- per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 2.293,92.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA:

Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per EURO 95.505,90.- di cui:

- a) EURO 94.441,51.- per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 1.064,39.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS03, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria speciale di riferimento **OS28** è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **pena l'esclusione, tenendo però presente che, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs.50/2016, il limite massimo subappaltabile è pari al 50% dell'importo complessivo del contratto.**

CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA "SIOS" (di importo superiore al 10% dell'importo dei lavori):

(lavorazioni di cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione" adottato ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016)

Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per EURO 102.290,97.- di cui:

- a) EURO 100.933,02.- per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 1.357,95.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, a qualificazione obbligatoria superspecialistiche "SIOS", sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 1 L.P. 2/2016, dell'art. 105 comma 5 e dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 del D.M. 248/2016, l'eventuale

subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragione obiettive, suddiviso. Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva massima subappaltabile di cui all'art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (pari al 50% dell'importo complessivo di contratto).

Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall'impresa, entro il limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 DM 24/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 non è ammesso l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS03, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

9. L'opera non è suddivisa in lotti.

10. Il contratto di appalto sarà stipulato a misura.

11. L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, mediante confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo ai sensi dell'art. 52 della l.p. 26/93, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari e con le modalità procedurali dell'art. 57 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

12. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, l'offerta è subordinata, a pena di esclusione, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori.

La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) previo appuntamento da concordare con l'ing. Michele Pellegrini dell'Area Immobili, Aree Industriali e Insediamenti. L'appuntamento può essere fissato telefonando al numero tel. 0464/443111.

Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascerà un'attestazione, che dovrà essere conservata dall'Impresa ai fini dell'eventuale verifica successiva.

13. Consegna anticipata dei lavori

Per motivi di indifferibilità ed urgenza è prevista la consegna anticipata dei lavori ai sensi e nel rispetto delle previsioni dell'art. 46 della L.P. 26/1993.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

Le **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'**art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93** possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in **Raggruppamento temporaneo con altre Imprese**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di

qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("Dichiarazione") del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione di cui alla lettera C del successivo paragrafo 4.1.

1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

- 1) attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

Il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente

dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa.

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 giugno 2019

Il presente cottimo è individuato a sistema con il n. 81428.

Scadenza chiarimenti tecnici: 10 giugno 2019.

L'apertura delle buste si terrà il giorno 17 giugno 2019 alle ore 14:30, presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A., Via Zeni, 8, Rovereto.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. La **dichiarazione** prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito;
2. La **ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo** di Euro 35,00 (trentacinque/00) all'autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., con le modalità indicate al paragrafo 4.2;
3. l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti **punti 1, 2 e qualora dovuti 3** nella categoria **“Allegato amministrativo”** come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

4. documento **Lista delle lavorazioni e forniture** (soggetto ad imposta di bollo);
5. la **documentazione** attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto;
6. **documento di sintesi dell'offerta** (soggetto ad imposta di bollo);
7. eventuale **dichiarazione di subappalto** (soggetta ad imposta di bollo).

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti **punti 4, 5, 6 e 7** nella categoria **“Allegato economico”** come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 **della Lista delle lavorazioni e forniture** comporta l'esclusione dalla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al Capitolo 4 – Sezione III della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/ILeg) l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Informazioni possono essere richieste, ai sensi del Piano anticorruzione 2017-2019, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inoltrando apposita richiesta **a mezzo del sistema Sap-Srm**, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa.

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo 2.1.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta con le modalità indicate al paragrafo 3.2 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**, al quale dovrà essere comunicato il numero di gara telematica.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate **almeno 60 (sessanta) minuti prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo pec acquisti@pec.trentinosviluppo.it.

2.1.2 AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Protocollo di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori/servizi/fornitura.

2.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4.1, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di cui al successivo paragrafo 4.2 ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il documento "Lista delle lavorazioni e Forniture", la dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 3.3, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui al successivo paragrafo 3.4 e il Documento di sintesi dell'offerta **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato economico"** come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III e al Capitolo 1 – Sezione VI della Guida Operativa.

Si precisa che l'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione **pdf.p7m**.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI della Guida Operativa.

Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

NB: l'errata classificazione dei documenti all'interno di "Allegato amministrativo" o "Allegato economico" **non** comporta l'esclusione dalla gara.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

3.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Il documento "Lista delle lavorazioni e forniture" **deve essere caricato a sistema firmato digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificato nella categoria "Allegato economico"**, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo (si tratta di un file pdf - soggetto ad imposta di bollo), denominato **"Lista delle lavorazioni e forniture"**, ai sensi dell'art. 57 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., secondo le modalità di seguito specificate. **Il predetto modulo è un file pdf allegato unitamente agli altri elaborati del presente confronto concorrenziale.**

La formulazione dell'offerta economica avviene, pertanto, mediante la compilazione del file denominato **"Lista delle lavorazioni e forniture"**, secondo le seguenti modalità:

- l'offerente deve inserire unicamente il **prezzo unitario offerto per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro **in cifre, compilando il campo "Prezzo unitario (in cifre)"**.
- Il file di cui sopra **automaticamente**:
 - **compila il campo relativo al "Prezzo unitario (in lettere)"** (corrispondente a quello in cifre inserito dall'offerente);
 - **calcola il prodotto** del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dalla Stazione appaltante (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel **campo "Importo totale"**;
 - **calcola il "Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza"**, derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali, espresso in cifre ed in lettere;
 - **calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, in cifre ed in lettere**. Si precisa che l'arrotondamento avviene all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

La **percentuale di ribasso**, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, indicata in calce all'offerta viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara.

La lista delle lavorazioni e forniture, dovrà, **a pena di esclusione**, essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa ovvero da un suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in **raggruppamento temporaneo già costituito**, il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in **raggruppamento temporaneo non ancora costituito**, il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file "Lista delle lavorazioni e forniture" secondo le seguenti modalità:

Impresa capogruppo:

- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che contiene la firma in formato PAdES-T (.pdf) del Presidente di Trentino Sviluppo e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato avrà ora un'estensione .pdf.p7m. Questo file verrà trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Impresa mandante:

- riceve il file "Lista delle lavorazioni e forniture" da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all'impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l'apposizione anche della loro firma.

Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all'offerta dovrà contenere:

- il modulo pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo della firma in formato PAdES-T (.pdf) del Presidente di Trentino Sviluppo, con i relativi certificati di sottoscrizione;
- la firma dell'impresa invitata e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la/le firma/e dell'impresa/e mandante/i in formato CAdES-T (.p7m), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il relativo certificato di sottoscrizione.

Per verificare se la firma digitale sul file denominato "Lista delle categorie e forniture" è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione della Sezione VI della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione dalla gara:

- il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione, comprensivo della firma in formato PAdES-T (.pdf) del Presidente di Trentino Sviluppo;
- la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del modulo, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari.

3.2 **MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL TOTALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA**

Una volta compilato il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" con i prezzi unitari di tutte le voci ivi indicate, **il totale offerto**, calcolato automaticamente dal sistema in calce al modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" - *Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza* - **dovrà essere riportato nell'apposita sezione del sistema telematico** con le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "Elaborare offerta";
- cliccare su numero appalto di riferimento (INSERIRE N. GARA) per predisporre la propria offerta;
- cliccare su **Creare offerta**;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l'offerta cliccando sul pulsante  (Creare offerta su lotto);
- si accede alla finestra di dettaglio dell'unica posizione dove inserire il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza (Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.1.2 della Guida Operativa) nell'apposito campo "Importo a valore". L'importo ivi inserito genererà automaticamente il ribasso percentuale che sarà visualizzato sul documento di sintesi dell'offerta.
- Dopo aver inserito l'"Importo a valore" è opportuno procedere all'aggiornamento dell'offerta tramite il pulsante "Salvare lotto".

Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l'importo, che dovrà coincidere con quello calcolato automaticamente nel modulo della lista delle lavorazioni e forniture.

Il ribasso percentuale risultante dal documento "Lista delle lavorazioni e forniture" sarà fisso ed invariabile. Pertanto in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel modulo "Lista delle lavorazioni e forniture", prevarrà quest'ultimo.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell'importo a valore), si dovrà procedere alla generazione del "**Documento di sintesi dell'offerta**", cliccando sul pulsante "Genera documento di sintesi offerta"; il sistema estrae il "Documento di sintesi dell'offerta", che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o da un suo procuratore).

Per effettuare la firma del Documento di sintesi dell'offerta procedere come segue:

- salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
- accedere al proprio software di firma digitale;

- selezionare il file “Documento di sintesi dell’offerta” che ha estensione .pdf;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell’offerta.

Per le modalità di firma del documento di sintesi dell’offerta da parte di un’impresa singola si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo o da un suo procuratore.

Al fine di caricare il “Documento di sintesi dell’offerta” firmato digitalmente all’interno della documentazione dell’offerta, procedere come segue:

- Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi offerta firmato digitalmente, **classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato Economico”**, sottocategoria “Documento di sintesi dell’offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L’offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare offerta”.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

3.3 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93 e 105 del D. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, classificandola nella categoria “Allegato economico” (secondo le modalità di cui al paragrafo 1.2 - Capitolo 1 - Sezione III della Guida Operativa), assieme al documento “Lista delle lavorazioni e forniture” e al “Documento di sintesi dell’offerta”.

La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:

- dei lavori o delle parti di opere o delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle relative categorie di lavori.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce nella lista delle lavorazioni e forniture, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'**esclusione** dalla gara.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

3.4 MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'offerta economica è soggetta ad imposta di bollo. L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti A) e B).

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, è pari ad € **64,00.- (n. 4 marche da bollo da € 16,00.-, una ogni 4 facciate della lista delle lavorazioni e forniture e il documento di sintesi dell'offerta).**

Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, **aggiungere ulteriori € 16,00.- all'importo sopra esposto.**

A) BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato economico".

B) ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" - Allegato D al presente invito.

A tal fine, il concorrente dovrà:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli "Allegati economici".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello allegato A al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".**

La predetta dichiarazione attesta:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Le informazioni inerenti la natura di micro piccola o media impresa sono richieste a fini statistici e ai fini delle verifiche a campione di cui all'articolo 22, comma 8, della l.p. n. 2 del 2016. Per la definizione di micro piccola o media impresa vedi raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it>

(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

oppure

1. di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011).

ATTENZIONE: l'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte II, lettere A e B dichiarazione A) **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.** A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte II, nn. 2 e 3, dichiarazione A), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivi di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'articolo 30, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 *"nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X"*.
- per l'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 *"si ha **conflitto di interesse** quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto;*
- con riferimento all'articolo 67 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l'articolo 14, comma 3, della l.p. n. 2 del 2016, *"se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. ..."*.

III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

4. **“il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati”.**

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 2.1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

5. di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,

- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

Si precisa che l'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse del presente invito. **Si procederà ad ESCLUDERE i concorrenti** che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate (che non vanno presentate in sede di offerta), non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse del presente invito, in quanto l'offerta sarà ritenuta inammissibile.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti I, II, e III, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007..> In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore) dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016:

1. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

2. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei precedenti punti dal I al IV, qualora dovute, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'impresa dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo" la RICEVUTA a comprova dell'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 35,00 (trentacinque/00) a favore di A.N.AC. - deliberazione 22 dicembre 2015, n. 163 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 7912688CB1** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dalla lettera di invito.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito.

4.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO I CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.1.

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto,*

il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4,5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016

3. *Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.*
4. *Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.*
5. *L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.*
6. *L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita' che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.*
7. *Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.*

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016:

1. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la

regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

2. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni/documentazione non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui ai punti 1 e 2 verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni/documentazione di cui sopra siano stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016:

1. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

2. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni/documentazione non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui ai punti 1 e 2 verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali il soggetto partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

5. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, Banditore, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due incaricati della Amministrazione, procede:

- a) ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell'“Allegato Amministrativo”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
- b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'“Allegato economico”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti;
- d) a formare la graduatoria;
- e) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 5.1;
- f) ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggiore percentuale di ribasso tra le offerte rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, formata la graduatoria, il banditore, ovvero un suo delegato –previa sospensione delle operazioni di gara – trasmette le offerte al RUP il quale dispone la valutazione della congruità dell'offerta qualora accerti la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg.

Qualora il RUP comunichi che non sussistono i presupposti previsti dall'art.63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., il banditore o suo delegato, in seduta pubblica –convocata mediante sistema SAP SRM- conferma la graduatoria di cui alla precedente lettera d) e dichiara l'affidamento alla migliore offerta, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Qualora il RUP disponga la valutazione di congruità di cui dall'art.63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/leg., all'esito della predetta valutazione, il banditore o suo delegato, in seduta pubblica

–convocata mediante sistema SAP SRM:

- dichiara l'esclusione delle offerte che sono risultate anomale;
- conferma o riforma la graduatoria di cui alla precedente lettera d);
- dichiara l'affidamento alla migliore offerta risultata congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettua il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal Banditore, ovvero dal funzionario dallo stesso delegato, e da altri due incaricati.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

5.1 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. 26/93, l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, viene calcolata la media aritmetica dei ribassi e vengono escluse tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Laddove non rimanessero offerte valide si procederà all'aggiudicazione con il sistema della media mediata così come individuata dal comma 6 dell'art 63 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Sulle eventuali offerte rimanenti dopo l'esclusione vengono effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Si individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:

- se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
- se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte. Si precisa, che qualora dalla media aritmetica scaturisca un valore percentuale con 4 decimali, lo stesso sarà arrotondato a 3 decimali dopo la virgola, arrotondando lo stesso all'unità superiore qualora sia pari o superiore a 5.

- 2) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'uno per cento, si aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.
- 3) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'uno per cento, si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e si aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con le modalità sopra indicate, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge provinciale n. 26/93, qualora il banditore o il suo delegato, abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'articolo 8 della legge

provinciale n. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse.

6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto II del precedente paragrafo 4.1 e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Ai sensi dell'art. 22 comma 6 L.p. 2/2016, nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016 e 23 l.p. 2/2016. Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale e non essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'amministrazione richiederà al concorrente, a mezzo PEC ovvero mediante il sistema SAP/SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 l.p. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE** e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'A.N.AC.** (Autorità Nazionale Anticorruzione) per i provvedimenti di competenza e alla **sospensione** per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della Amministrazione, i seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:
 - l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
 - l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
- **GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, **fatto salvo quanto disposto dal comma 1, terzo periodo dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016;**
- **almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA** di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, in conformità a quanto indicato nel invito di gara, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

Sezione A:

Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:

(importo di aggiudicazione).

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

(per un massimale di Euro 300.000,00.-)

L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 84 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 è pari a:

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere. Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1 e 2), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.-.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 25 del Capitolato speciale di appalto – Parte Amministrativa.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 87 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93,

nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

- *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)*

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.5 del presente invito.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.

Riservatezza:

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora Trentino Sviluppo S.p.A. venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A.;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.

Distinti saluti.

Il Presidente
Sergio Anzelini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).